

Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Mestre
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 761 del 21/06/1982
Modificato ed integrato con atti deliberativi n. 353 del 10/03/86, n. 917 del 22/07/88 e n. 195 del 24/25 ottobre 1994

ART. 1

DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO DI MESTRE

Il mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di Mestre - Via Torino - è composto dagli edifici, le aree, le strade, le tettoie, le attrezzature, la banchina di scarico, la darsena ed i pontili di approdo sul Canal Salso e tutti gli altri impianti e servizi di proprietà del Comune di Venezia, compresa l'area antistante, così come identificati dalla planimetria allegata al presente regolamento.

Nel suddetto mercato potrà essere consentito il commercio all'ingrosso di altri prodotti agro-alimentari, dei fiori, delle piante e delle sementi (come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 447 del 28.4.75 esecutiva per d.t. il 3.2.76), nelle aree e con modalità che dovranno essere fissate da ulteriori regolamenti come previsto dall'art. 7 della L.R. 20/79.

ART. 2

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL MERCATO

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30 Marzo 1979 n. 20 il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli è stato istituito dal Comune di Venezia.

Il mercato è gestito dal Comune di Venezia secondo quanto stabilito dall'art. 4 della suddetta legge.

ART. 3

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

- Sindaco o suo delegato
- Un rappresentante dell'Ente Gestore (in caso di gestione diretta questo è già rappresentato dal Sindaco)
- Due rappresentanti del Consiglio Comunale
- Un rappresentante grossisti
- Un rappresentante commissionari
- Un rappresentante produttori diretti
- Un rappresentante dettaglio fisso
- Un rappresentante dettaglio ambulante
- Un rappresentante grande distribuzione
- Un rappresentante degli organismi Cooperativi
- Un rappresentante CCIAA (in rappresentanza anche degli esportatori esteri)
- Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali
- Un rappresentante del concessionario del servizio di facchinaggio
- Un rappresentante U.S.L.

Funge da segretario della Commissione di mercato un dipendente nominato con disposizione del Direttore.

I componenti la commissione, designati dalle categorie interessate, sono nominati dal Sindaco con propria ordinanza o nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato di cui all'art 3 del presente Regolamento è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall' Ente gestore (quando diverso dall' Ente Istitutore) o, in casi urgenti, dal Direttore.

Gli inviti alle riunioni, con allegato l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono essere inviate ai componenti la Commissione almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione, fatte salve le eventuali convocazioni d'urgenza.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno di due terzi dei componenti la commissione, in seconda convocazione è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

I pareri della Commissione vengono adottati sempre a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

I componenti la commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

Ai membri della commissione spetta una indennità, per ogni effettiva partecipazione alle sedute, nella stessa misura di quella prevista a favore dei Consiglieri Comunali di Venezia per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

I pareri richiesti dall'Ente Gestore quando diverso dall'Ente Istitutore, o dal Direttore del mercato devono essere evasi entro 30 giorni dalla data della richiesta, decorso tale termine i richiedenti procederanno a prescindere dal parere stesso.

ART. 5

NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE DEL MERCATO

Il Direttore viene nominato dall'Ente Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente l'organizzazione del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore.

Oltre a tutte le funzioni direttamente attribuitegli dalla Legge regionale il Direttore, dovrà inoltre:

- sovrintendere a tutto il personale addetto ai mercati, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
- coadiuvare l'Ente Gestore e la commissione di mercato proponendo iniziative atte allo sviluppo del mercato ed al miglioramento della sua funzionalità;
- eseguire e disporre saltuarie ispezioni, per accertare la perfetta funzionalità del mercato, adottare in casi particolari ed urgenti alcuni provvedimenti che si rendessero necessari, anche in deroga alle proprie competenze, riferendone all'Ente Gestore;
- rilasciare, su richiesta degli operatori di mercato, certificazioni attestanti la mancata ammissione alle vendite di merci con requisiti non rispondenti alle norme vigenti;
- determinare il valore della merce, dichiarata dal servizio igienico-sanitario non idonea all'alimentazione ed avviata alla distruzione, sulla base dei prezzi rilevati con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento .
- provvedere alla vendita mediante asta pubblica o trattativa privata, affidandone l'incarico a mandatari, commissionari e astatori, i quali sono tenuti a compiere tutte le operazioni necessarie obbligandosi, al termine delle vendite, al versamento del ricavo netto agli aventi diritto sollevando l'Ente gestore da qualsiasi responsabilità in merito, delle merci che, in casi eccezionali, gli siano state affidate per la vendita .
- esercitare le funzioni di polizia amministrativa attraverso i W.UU. messi a sua disposizione;
- adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza ed allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e/o di regolamento e che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato;
- emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- risiedere obbligatoriamente nell'ambito del mercato, salvo deroga concessa dal Sindaco, e per ciò è fornito di alloggio di servizio gratuito.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

L'Ente Gestore stabilisce l'organico, le funzioni, la qualifica del personale e ne fissa il trattamento economico secondo la vigente normativa garantendo comunque l'operatività del mercato con almeno la seguente struttura organica:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) Ispettori di mercato | n. 1 Funzionario |
| b) Ufficio gestione e contabilità | n. 1 Responsabile e n. 2 Addetti |
| c) Ufficio statistica | n. 2 Addetti |
| d) Servizio di portineria | n. 5 Addetti |
| e) Servizi generali | n. 1 Addetto |

Il personale salariato, nelle ore di servizio, deve indossare l'abbigliamento prescritto dall'Ente Gestore.

ART. 7

POLIZIA DI MERCATO

Il servizio di polizia nel mercato è assicurato da un sottoufficiale dei vigili urbani e da 4 vigili posti dal Comune di Venezia alle dipendenze funzionali del Direttore.

Gli stessi, pur dipendendo disciplinarmente dal Comando del Corpo, sono tenuti all'osservanza degli orari di servizio ed alla esecuzione delle disposizioni e delle incombenze stabilite dal Direttore e dalle leggi vigenti, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 19 secondo comma della L. R. 20179 rapportate ai criteri stabiliti dall'art. 23 del presente

regolamento.

I Vigili urbani addetti al mercato debbono riferire direttamente al Direttore o a chi ne fa le veci, per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.

ART. 8

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Le rilevazioni statistiche relative alle quantità commercializzate possono essere effettuate mediante l'esame delle fotocopie delle bolle di accompagnamento o mediante l'acquisizione di stampati predisposti dalla Direzione.

Potranno inoltre essere richieste altre particolari notizie riguardanti il trasporto e/o le forme di vendita.

Le rilevazioni dei prezzi devono basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto netto di tara.

I dati per le rilevazioni di cui sopra potranno essere acquisiti oltre che con le modalità stabilite dalla legge, anche mediante interviste agli acquirenti.

ART. 9

SERVIZIO IGIENICO - SANITARIO

Il servizio igienico - sanitario è assicurato da un responsabile del servizio coadiuvato da un numero di ufficiali assistenti all'annona tale da garantire la completa operatività del servizio in armonia con quanto previsto dalle normative vigenti e tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione del Comune di Venezia n. 5771 del 11.11.80 avente per oggetto "Trasferimento personale all'USL 16 Veneziana " pag. 8 - Servizio sanitario mercati ortofrutticoli all'ingrosso - .

Il responsabile del servizio dovrà tempestivamente trasmettere alla Direzione del mercato i provvedimenti assunti in violazione delle norme igienico sanitarie posti a carico degli operatori di mercato.

Tutte le spese relative alle operazioni inerenti la distruzione delle merci, sono a carico del detentore delle stesse.

ART. 10

SERVIZI DI MERCATO

L'Ente Gestore, qualora non provveda direttamente, affida in concessione i servizi di mercato privilegiando a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.

Le concessioni sono regolate da apposite convenzioni tra l'Ente Gestore e i concessionari.

Non è consentita la subconcessione del servizio da parte del concessionario sotto pena di decadenza.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti.

ART. 11

PESATURA DEI PRODOTTI E VERIFICHE

Ogni venditore provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita, queste ultime devono essere sempre:

- mantenute pulite ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolate e verificate prima di essere adoperate;
- di facile accesso e visibilità da parte dei compratori;

Prima dell'inizio della pesatura l'incaricato al servizio deve accuratamente verificare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la Direzione.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da questi incaricato.

La Direzione del mercato pone a disposizione degli operatori strumenti di pesatura per la verifica dei pesi.

La Direzione può eseguire anche controlli sull'esattezza dei pesi presso i rivenditori prima o all'atto della consegna ed alla presenza degli stessi inoltre può effettuare controlli di pesatura su autocarri in entrata e/o in uscita.

ART. 12

FACCHINAGGIO

Le operazioni di trasporto e di facchinaggio svolte all'interno del mercato negli orari e con le

modalità stabilite dalla Direzione dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme qui di seguito riportate.

- gli incaricati dovranno utilizzare mezzi tecnici idonei all'effettuazione delle diverse operazioni di movimentazione delle merci, con particolare attenzione all'osservanza delle norme in materia di antinfortunistica e di salvaguardia dell'incolumità di terzi;
- all'organizzazione delle operazioni sovrintende un responsabile chiaramente identificabile da parte di tutti gli operatori di mercato in modo tale da poter essere messo a conoscenza immediatamente di qualsiasi anomalia del servizio;
- ogni incaricato addetto alle operazioni di facchinaggio dovrà essere munito di vestiario idoneo, di uguale foggia concordata con la Direzione e munito in maniera visibile del documento di accesso;
- venditori, conferitori ed acquirenti hanno l'obbligo di utilizzare il servizio di facchinaggio per tutte le operazioni all'interno del mercato con l'esclusione dei casi previsti dalla legge per gli operatori alle vendite ed i consumatori;
- il servizio di facchinaggio dovrà essere effettuato in tempi tali da non intralciare le altre operazioni di mercato e soprattutto dovrà garantire una esecuzione compatibile con le esigenze del mercato; qualora ciò non avvenisse la Direzione potrà autorizzare, in casi eccezionali e di volta in volta, gli operatori a svolgere il servizio in proprio.
Il servizio stesso dovrà inoltre essere sempre garantito su specifica richiesta e per particolari esigenze espresse dalla Direzione.
- presso i posteggi vendita o zone specifiche, dovrà essere garantita la presenza di un congruo numero di incaricati, rapportato al volume della movimentazione in essere delle merci, tale da garantire i tempi di esecuzione del servizio come sopra specificato;
- gli incaricati addetti alle operazioni di facchinaggio sono pagati per i servizi realmente resi e secondo le tariffe in vigore. Essi non possono accettare o richiedere regalie di alcun tipo e sono responsabili delle merci loro affidate sia nelle operazioni di scarico, che di carico, che di trasporto;
- eventuali controversie che si dovessero verificare e che non venissero risolte in via breve tra gli operatori potranno essere sottoposte in forma scritta alla Direzione.

ART. 13

CANONI E TARIFFE

L'entità dei canoni e delle tariffe di mercato viene stabilita dall'Ente Gestore, il (*) quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 20/79.

I canoni di concessione o le tariffe per l'uso di ciascun posteggio di vendita, magazzino ed area vengono corrisposti secondo i criteri e con le modalità previste nell'atto di concessione o nella autorizzazione.

(*) "il quale" viene cancellato trattandosi di errore di battitura.

ART. 14

ORARIO E CALENDARIO

L'orario deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

Il calendario e l'orario delle operazioni di mercato sono stabiliti dal Sindaco sentita la Commissione di Mercato e vengono pubblicizzati, mediante ammissione all'albo ufficiale del mercato a cura della Direzione, affinché tutti gli operatori ne possano essere a conoscenza.

Gli operatori alle vendite in caso di chiusura del proprio punto vendita in giornate non previste dal calendario devono preventivamente presentare apposita comunicazione alla Direzione che ne autorizzerà l'effettuazione solo nel caso in cui sia garantita l'operatività di almeno il 50% dei posteggi di vendita.

La Direzione, in casi eccezionali, può anticipare o posticipare l'orario di inizio e/o di termine delle contrattazioni.

Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare nel mercato.

Nessuna operazione, ivi inclusa qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione, contrattazione, può essere effettuata fuori dell'orario delle contrattazioni di mercato e comunque deve sempre essere garantita la par conditio tra i diversi acquirenti.

ART. 15

ATTIVITA' DEGLI OPERATORI ALLE NEGOZIAZIONI

Gli operatori alle negoziazioni di cui all'art. 16 della L.R. 20/79 agiscono nel mercato

personalmente o rappresentati da persone legalmente autorizzate nei limiti e con le responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia. Qualora debbano farsi coadiuvare da altro personale per le diverse operazioni di mercato sono obbligati a comunicare tempestivamente sia l'inizio che la cessazione della attività di questi ultimi assumendosene la piena responsabilità. Gli operatori alle vendite non possono cedere merce ad un altro operatore che a sua volta la contratti con un operatore agli acquisti all'interno del mercato fatte salve le eccezioni di cui al comma 6 del suddetto art. 16.

Gli operatori alle vendite sono tenuti, nel caso di vendita diretta ai consumatori, ad attenersi alle quantità minime previste dall'allegato A) del presente regolamento.

L'Ente Gestore determina l'ammontare e l'aggiornamento delle cauzioni cui sono obbligati i commissionari, i mandatari e i commercianti che effettuano operazioni in conto commissione e ne provvede l'eventuale svincolo o l'utilizzo solo a seguito dell'avvenuta soluzione, in sede di giudizio, del contenzioso civile.

ART 16

DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

Il Direttore del mercato, in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 della L.R. 20/79, accertati i requisiti necessari, rilascia per l'accesso al mercato un documento numerato e munito di fotografia sul quale sono riportati i seguenti dati:

- generalità del titolare
- titolo di ammissione
- periodo di validità

Il rilascio del documento è subordinato al pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese, il cui importo viene stabilito dall'Ente Gestore.

Il Direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 16 della L.R. 20/79.

I produttori occasionali di cui all'art. 17 del presente regolamento non sono tenuti a munirsi del documento di cui sopra.

L'accesso al mercato è interdetto a tutti coloro i quali non siano in possesso di valido documento od autorizzazione.

Il documento d'accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà dell'Ente Gestore, e strettamente personale, deve essere sempre esibito a richiesta del personale incaricato, la sua mancata esibizione viene considerata violazione alle norme regolamentari. In caso di perdita del titolo di ammissione all'ingresso al mercato deve essere obbligatoriamente riconsegnato, la mancata riconsegna sarà punita a termine di legge.

Tutti coloro che accedono al mercato devono operare esclusivamente entro limiti di competenza del proprio titolo di ammissione.

Avverso il mancato rilascio o il ritiro del documento di accesso è ammesso ricorso al Sindaco con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 17

POSTEGGI DI VENDITA. MAGAZZINI

Le concessioni per l'uso continuativo di posteggi di vendita e magazzini hanno di norma durata quinquennale salvo decadenza o revoca. Avranno comunque scadenza contemporanea che verrà individuata con provvedimento dell'Ente Gestore, qualunque sia stata la data di inizio della concessione.

I posteggi di vendita e i magazzini, considerati sempre come unità singole, sono assegnati, nel rispetto dei sottoelencati criteri e parametri, su domanda degli interessati con le modalità e nei termini di cui ai relativi bandi di concorso, i quali oltre a fissare l'ammontare del valore dei depositi cauzionali dovuti dagli assegnatari a tutela di tutte le eventuali inadempienze, individueranno di volta in volta le disponibilità per le tipologie qui di seguito riportate:

- a) Posteggi vendita assegnati agli operatori di cui all' art. 16 della L.R. 20/79 lettera a).
- b) Magazzini di deposito assegnati agli operatori di cui all'art. 16 della L.R. 20/79 lettera b) sub 4 e 5 (operatori che si occupano di fomiture e grande distribuzione od attività similari); in ogni caso le operazioni dovranno attenersi alla qualifica di ognuno.
- c) Magazzini di lavorazione (intesi come magazzini la cui superficie utile viene ridotta del 30% dalla presenza di macchinari complessi funzionanti destinati alla lavorazione dei prodotti) assegnati agli operatori di cui all'art. 16 L.R. 20179 lettera a) sub 3 e lettera b) sub 3).

PARAMETRI E CRITERI PER:

1) Nuove assegnazioni e revoche parziali o totali per operatori già presenti in mercato

I parametri dei quali si dovrà tener conto nelle nuove assegnazioni e nelle revoche parziali o totali dovute al mancato raggiungimento dei limiti stabiliti più sotto, fanno riferimento al prodotto commercializzato nonché al fatturato annuo di ogni singolo concessionario riferito ai 3 anni precedenti (frazioni di anno superiori a sei mesi verranno riportate all'anno in dodicesimi, inferiori a sei mesi non verranno computate).

Parametri per l'assegnazione di posteggi di cui al punto A):

Utilizzo	Quantità MINIMI	Fatturato MINIMI
1 POSTEGGIO	q.li 10.000.=	M. di 1,5
2 POSTEGGI	q.li 25.000.=	M. di 2,5
3 POSTEGGI	q.li 50.000.=	M.di 5
4 POSTEGGI	q.li 75.000.=	M.di 7,5

Parametri per l'assegnazione di magazzini di cui al punto B):

Sono gli stessi previsti per l'assegnazione di posteggi di cui al punto A), inoltre dovrà essere garantito l'acquisto in mercato di almeno 2/3 del totale della merce commercializzata.

Parametri per l'assegnazione di magazzini di lavorazione di cui al punto C)

Utilizzo	Quantità MINIMI	Fatturato MINIMI
1 MAGAZZINO	q.li 7.500.=	M. di 1,5
2 MAGAZZINI	q.li 20.000.=	M. di 2,5
3 MAGAZZINI	q.li 40.000.=	M.di 5
4 MAGAZZINI	q.li 60.000.=	M.di 7,5

Dovrà inoltre essere garantito l'acquisto in mercato di almeno l'80% del totale della merce commercializzata.

Il numero massimo di posteggi o magazzini da assegnare ad ogni singolo concessionario viene fissato in 4 unità singole per ogni tipologia.

Ogni anno i concessionari dovranno far pervenire alla Direzione entro il 31 Gennaio o al massimo, previo versamento della somma di L. 500.000.= per ritardata presentazione, entro la fine di Febbraio, apposita dichiarazione attestante il raggiungimento dei minimi come sopra previsti il cui rispetto consentirà agli operatori interessati il mantenimento della concessione in corso. In mancanza sia della presentazione (il versamento per ritardata presentazione e condizione essenziale per rendere valida la presentazione dopo il 31 Gennaio) della suddetta dichiarazione, che dovrà essere presentata nelle forme previste dall' art. 4 della legge 4. Gennaio 1968 n. 15, che del raggiungimento dei minimi stabiliti, l'Ente Gestore provvederà all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 19 del presente regolamento.

L' Ente Gestore può, qualora lo ritenga necessario, richiedere ad ogni singolo concessionario tante fatture, emesse nel corso del periodo esaminato, quante ne servano per dimostrare l'avvenuto raggiungimento dei minimi suddetti e delle percentuali minime di lavorazione e di stoccaggio previste per l'assegnazione dei magazzini di cui al punto B) e C).

Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetti qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quantomeno fortemente contenuto l'attività del concessionario per almeno 2 dei 3 anni esaminati.

2) Nuove assegnazioni ad operatori non presenti in mercato

I parametri cui far riferimento per le nuove assegnazioni sono gli stessi indicati al punto 1) sopracitato ed operano nei confronti di soggetti già attivi in altre sedi da più di tre anni. I nuovi assegnatari nel primo anno di attività nel mercato dovranno garantire il raggiungimento di almeno 2/3 del minimo annuo previsto.

Coloro che non possono dimostrare un'attività di almeno tre anni potranno concorrere per l'assegnazione di spazi per operare nel mercato solo ad avvenuto soddisfacimento delle esigenze degli operatori di cui al comma precedente con le modalità che verranno previste nel bando di concorso.

Ai produttori singoli od associati di cui all'art. 16 della L.R.20/79 che non siano già concessionari

di posteggi possono essere assegnati per periodi continuativi, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno, spazi solo l'apposita tettoia produttori, ad essi verrà assegnata un'area proporzionale alla quantità di prodotto che ognuno sarà in grado di introdurre nel mercato, a tal fine la Direzione richiederà una dichiarazione attestante la superficie coltivata ed i prodotti da essa derivanti.

Ai produttori singoli od associati che in mercato svolgono attività a carattere occasionale, viene riservata una parte dello spazio esistente solo la tettoia stessa; spazio che verrà assegnato quotidianamente con le modalità previste da apposite disposizioni della Direzione.

L'uso temporaneo ed occasionale di aree libere all'interno del mercato può essere autorizzato previo pagamento della relativa tariffa per l'occupazione di suolo pubblico con le modalità previste dall'atto di assegnazione.

L'assegnazione provvisoria di posteggi di vendita o magazzini, individuati come disponibili di volta in volta dall'Ente Gestore, è consentita solo nel caso in cui ne venga fatta richiesta da un unico operatore già concessionario di posteggi o magazzini nel mercato, avrà di norma durata annuale e comunque decadrà automaticamente nel momento dell'assegnazione definitiva o per altre esigenze dell'Ente Gestore.

La sub concessione o l'uso parziale a terzi di posteggi e magazzini non sono consentiti.

Le concessioni per l'uso di posteggi, magazzini o le autorizzazioni all'uso delle aree vengono intestate alle Ditte concessionarie.

Ogni variazione societaria (ragione sociale, composizione societaria ecc.) ad eccezione delle mere variazioni interne di capitale deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore il quale provvederà preliminarmente ad accertare che non esistano fatti ostativi in ordine ai requisiti soggettivi alla prosecuzione dell'attività e successivamente all'eventuale aggiornamento degli atti concessori.

Il titolare o il socio o l'amministratore di una ditta concessionaria non può far parte della compagine sociale di altra concessionaria salvi i casi di fusione od incorporazione tra Ditte concessionarie o di partecipazione in altre Concessionarie fermo restando che il totale delle concessioni non potrà comportare una occupazione di spazi maggiore di quelli massimi concedibili ai sensi del presente articolo.

Nel caso una persona fisica concessionaria voglia costituire una società per l'esercizio della propria attività commerciale dovrà detenere, nella nuova compagine sociale, la legale rappresentanza per almeno tre anni fermi restando tutti gli obblighi di cui ai commi precedenti.

Gli eredi legittimi dell'assegnatario possono continuare l'esercizio dell'attività fino alla scadenza della concessione, purché risultino in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione alle vendite nel mercato. Gli stessi in mancanza di questi ultimi possono farsi rappresentare da altra persona in possesso di tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi (termine prorogabile per motivi non imputabili agli interessati).

ART. 18

GESTIONE ED USO DEI POSTEGGI, MAGAZZINI ED AREE

Gli assegnatari devono:

- indicare chiaramente negli spazi loro concessi tutti i dati necessari alla loro corretta e completa identificazione;
- utilizzare tutti i locali e spazi assegnati solo per deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla loro commercializzazione, mantenerli puliti e sgombri da rifiuti;
- chiedere preventiva autorizzazione per poter installare manufatti, macchinari, impianti che possano incidere sulle strutture o per apportare modifiche di qualsiasi specie o natura;
- fornire alla Direzione di mercato tutti i dati e le documentazioni loro richiesti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche;
- comunicare preventivamente i periodi di chiusura ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
- porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al rispetto delle norme vigenti in materia igienico- sanitaria, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, tutela dei lavoratori, ecc.

La permanenza di assegnatari e loro dipendenti o persone da loro indicate all'interno del mercato, oltre gli orari previsti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione su esplicita richiesta degli interessati.

ART. 19

DECADENZE E REVOCHE

L'assegnazione del posteggio, del magazzino e delle aree, è soggetta alla

DECADENZA per:

- scadenza naturale della concessione o autorizzazione;
- rinuncia dell'assegnatario prima della scadenza;
- perdita dei requisiti prescritti per l'appartenenza alla categoria degli operatori in virtù della quale si è ottenuta l'assegnazione;
- fallimento dell'assegnatario;
- cessazione definitiva dell'attività o scioglimento della società assegnataria;
- morte dell'assegnatario fatti salvi i diritti degli eredi così come previsto nell'art 17;
- presenza di un socio o dell'amministratore o del titolare nella compagine sociale di altra concessionaria salvo il caso in cui sia presente in concessionarie il cui totale dei posteggi o magazzini in uso non superi in totale il numero massimo concedibile come previsto dall'art. 17.
- cessione dell'azienda;

REVOCA per:

- cessione totale o parziale dell'uso del posteggio o del magazzino o dell'area;
- inattività completa per 20 gg. consecutivi o per 60 gg. complessivi nell'anno solare ritenuta ingiustificata dall'Ente Gestore con l'esclusione di quella derivante dall'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 23 del presente regolamento;
- accertata morosità di oltre 30 gg. nei pagamenti dei canoni o delle tariffe dovute per l'uso di posteggi, magazzini ed aree, o per servizi erogati dall'Ente Gestore;
- mancata presentazione all'Ente Gestore della dichiarazione attestante il raggiungimento dei minimi previsti dall'art. 17 entro i termini previsti nello stesso art. 17;
- mancato raggiungimento dei minimi previsti all'art. 17 riferiti prioritariamente al prodotto commercializzato ed in subordine al fatturato, realizzato mediamente nei tre anni precedenti la verifica annuale,
- accertate gravi scorrettezze commerciali, gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti, alle norme per la disciplina ed il funzionamento del mercato, gravi e ripetute infrazioni in materia di prevenzioni infortuni e tutela dei lavoratori;

La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato.

Cessata o revocata l'assegnazione, i locali dati in concessione devono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e/o cose entro i 15 giorni successivi la cessazione o la notifica di revoca. In caso di mancata ottemperanza, l'Ente Gestore procederà allo sgombero addebitando all'assegnatario le spese necessarie ed anche quelle eventualmente necessarie al ripristino dei locali stessi.

ART. 20

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Le vendite avvengono di norma mediante libera contrattazione.

L'Ente Gestore provvede alla massima divulgazione dei dati complessivi relativi alle quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

Le vendite sono effettuate a cura degli assegnatari dei posteggi, dei magazzini e delle aree o da loro delegati i quali sono responsabili dell'esatta osservanza di tutte le norme relative alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonché (*) dell'accertamento dell'appartenenza dei compratori alle categorie previste dall'art. 16 sub. b) della L. R.20/79.

La merce esposta nell'area d'uso dei posteggi deve essere collocata in modo tale da:

- evidenziarne distintamente la tipologia;
- non arrecare disagio agli altri concessionari;
- non intralciare la circolazione permettendo una normale visibilità;

I conferitori possono in qualsiasi momento ritirare dal mercato le merci non ancora vendute le quali però non possono essere messe in vendita durante la stessa giornata.

Durante le contrattazioni, la merce venduta o ritirata, deve essere mantenuta inequivocabilmente distinta da quella in vendita.

I compratori hanno la facoltà di verificare la merce acquistata purchè la verifica avvenga contestualmente al ritiro della documentazione accompagnatoria della stessa. In caso di mancata conformità la merce può essere rifiutata e l'acquisto annullato.

(*) "dell'accertamento" va sostituito con "della verifica".

ART. 21

VENDITE PER CONTO

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e secondo le norme vigenti. Ad essi spetta una provvigione da concordare tra le parti che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita, la stessa è comprensiva delle spese secondo gli usi e le consuetudini locali nonché dello "star del credere".

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto di vendita per i prodotti venduti. In ogni conto di vendita devono risultare:

- la natura e la qualificazione del prodotto, il numero dei colli ed il peso di ciascuna partita;
- il prezzo di vendita;
- il ricavo netto da accreditare al committente o mandatario; e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

ART. 22

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci sono disciplinate da apposito ordine di servizio del Direttore.

L'introduzione di mezzi tecnici da utilizzare per la movimentazione delle merci deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione in relazione alla disciplina di cui al primo comma.

Tutti i mezzi tecnici operanti nel mercato devono chiaramente riportare l'indicazione esatta del proprietario.

ART. 23

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Nei confronti di tutti coloro che, operando nel mercato, contravvengono alle norme della L.R. 20/79 e sue successive modificazioni ed integrazioni o del regolamento del mercato o alle disposizioni del Direttore, si applicano le sanzioni previste dall'art.19 della sopracitata Legge regionale con le seguenti modalità:

- Le infrazioni lievi comporteranno o diffida scritta o sospensione dei singoli da ogni attività di mercato fino a tre giorni da parte del Direttore con provvedimento definitivo.
- Le infrazioni gravi verranno sottoposte, a cura del Direttore all'attenzione della Commissione di Mercato che potrà procedere, o alla sospensione dei singoli da ogni attività di mercato e/o alla chiusura dei posteggi di vendita o magazzini, o alla sospensione dell'autorizzazione all'uso delle aree nei termini e con le modalità di cui all'art. 19 punto 2 sub a) della L.R. 20/79, o comunque esprimere il proprio parere per l'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al 2° comma dell'art. 19 della L.R. 20/79 vengono irrogate dal Sindaco in maniera scalare tenendo conto della diversa rilevanza delle infrazioni così come indicato nel 1° comma dello stesso art. 19.

ART. 24

RESPONSABILITA'

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di alcuna natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero a qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o da loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'Ente Gestore.

ART. 25

FORMA DEI PROVVEDIMENTI DELL'ENTE GESTORE

Tutti i provvedimenti demandati all'Ente Gestore sono adottati con disposizioni del Sindaco, fatta eccezione per quelli che le vigenti norme prevedono specificatamente di competenza di altri organi dell'Amministrazione.

ART. 26

DISPOSIZIONE FINALE

È revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento vigente precedentemente.

Si rinvia alle norme della Legge Regionale n° 20 del 30.3.79 e sue successive modificazioni ed

integrazioni per tutto quanto non risulti previsto dal presente regolamento.

NORME TRANSITORIE

ART. 27

TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI

Le concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rinnovate anche in deroga al principio stabilito dall'art. 17 del presente regolamento in merito alla presenza di un socio o amministratore o titolare nella compagine sociale di altra concessionaria.

ART. 28

APPLICAZIONE TEMPORALE

Le concessioni per nuove assegnazioni terranno conto dell'avvenuto rispetto dei minimi di commercializzazione del triennio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il primo triennio di esame per la verifica del rispetto dei minimi di commercializzazione, il cui mancato raggiungimento potrà portare all'applicazione degli eventuali provvedimenti di revoca, avrà inizio il 1/1/1995.

ALLEGATO A

Quantità minime di prodotto da considerare nelle vendite dirette ai consumatori di cui all'art. 15 comma 3.

La commercializzazione di tutti i prodotti viene effettuata esclusivamente a collo il quale, in ogni caso, deve essere inteso in conformità a quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e dalle norme stabilite dalla C.E.E.

La commercializzazione dei sottoelencati prodotti, in deroga a quanto sopra, può avvenire a peso purchè in quantità non inferiori a quanto sotto indicato:

1 CHILOGRAMMO	2 CHILOGRAMMI	3 CHILOGRAMMI	
Insalate novelle Radicchio novello Valeriana	Aglione Datteri Fichi secchi Mandorle Pinoli	Arachidi Asparagi Castagne secche Ceci secchi Fagioli secchi Funghi freschi	Lenticchie Mandorle in guscio Nocciole Noci Noci del Brasile
4 CHILOGRAMMI	8 CHILOGRAMMI	2 PEZZI	
Rape Susine secche	Banane	Cocomeri Zucche	